

## **Allegato A**

### **S T A T U T O**

Associazione di promozione Sociale “A braccia aperte”

#### **ART. 1 DENOMINAZIONE**

1. E' costituita nel rispetto della Legge vigente e del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale “A Braccia Aperte”.
2. L'associazione ha sede legale in Camporeale (PA) e può aprire sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate in Italia ed all'estero, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART. 2: PRINCIPI GENERALI**

1. L'associazione, all'interno di una concezione cristiana e unitaria di uomo e di società, ispirata esplicitamente al Sistema preventivo di don Bosco, così come è ripensato nel contesto socioculturale odierno, condivide lo stile dell'Animazione Culturale quale modello educativo di prevenzione.
2. L'associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi.
3. Il trasferimento della sede sociale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

#### **ART. 3: SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono campi prioritari d'iniziativa dell'associazione:
  - a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
  - b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
  - c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
  - d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali;
  - e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
  - f) la tutela dei diritti dei minori;
  - g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano il rapporto tra le generazioni, in particolare con il sostegno alla genitorialità e alla famiglia;

- h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche;
- j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
- l) l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
- m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
- n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
- o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- q) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- r) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- s) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'auto organizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- t) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
- u) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- v) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- w) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- x) le attività educative e formative anche a carattere professionale;

- y) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- z) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni, parrocchie ed altri enti;
- aa) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie anche attraverso la realizzazione e somministrazione di pasti e bevande;
- bb) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo;
- cc) l'accoglienza di minori e/o adulti in struttura a carattere residenziale o semiresidenziale.

2. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona in conformità agli Artt. 2-3 della Costituzione italiana.

3. Per il raggiungimento degli scopi indicati l'Associazione è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altre associazioni, promuovendo ed aderendo a Federazioni di cui condivide i medesimi valori ed obiettivi. L'Associazione potrà affiliarsi ad enti o associazioni riconosciute a livello nazionale e/o internazionale.

#### **ART. 4: DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea ordinaria.

#### **ART. 5: I SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato.

I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. I soci dell'Associazione sono classificati in:

- **Soci fondatori**: le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

- **Soci ordinari, o effettivi:** le persone fisiche o giuridiche che, previa domanda di appartenenza all'Associazione e ammessi, collaborano a tutti i titoli alla realizzazione dell'oggetto sociale.
- **Soci onorari:** le persone fisiche o giuridiche dotate di particolari benemerenze per pubblico riconoscimento o che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.
- **Soci sostenitori:** le persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici o Privati, istituzioni o imprese, Associazioni e Cooperative che, riconoscendo il valore civile e sociale degli scopi dell'Associazione, oltre la quota sociale, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- **Soci beneficiari:** le persone fisiche o giuridiche, cui vengono erogati servizi che l'Associazione si propone di svolgere

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ART. 6: AMMISSIONE**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.
2. L'ammissione come socio dell'Associazione è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea, ed è regolata dai seguenti criteri:
  - Il candidato deve presentare domanda scritta nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità;
  - dell'avvenuta ammissione sarà data notizia al candidato da parte del Presidente;
  - il nuovo socio dovrà essere iscritto nel libro dei soci;
  - in caso di diniego questo va motivato.
3. Il passaggio dalle diverse categorie di soci alla categoria di "socio ordinario" è soggetta alla procedura di ammissione di cui al comma precedente.
4. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

#### **ART. 7: DIRITTI DEI SOCI**

1. I soci, se maggiorenni, hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci fondatori e ordinari, solo se maggiorenni, hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- esprimere un solo voto, siano essi persone fisiche o giuridiche, a condizione che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

#### **ART. 8: DOVERI DEI SOCI**

1. I soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli Organi sociali;
- versare la quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ;
- partecipare attivamente per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
- sottoporre le eventuali controversie insorte con l'Associazione al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da 3 soci, fondatori o ordinari, di cui 2 nominati dalle parti in contrasto e il terzo prescelto di comune accordo.

#### **ART. 9: RECESSO/DECADENZA/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. La stessa deve essere inoltrata almeno 21 giorni prima dal recesso e deve essere annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. Le dimissioni avranno decorrenza immediata allo scadere del 21° giorno, salvo pagamento dei contributi associativi ancora dovuti.

2. Il socio decade in caso di:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

3. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di:

- inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8;

- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa;
- perdita della capacità di agire.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea. L'esclusione deve, altresì, essere comunicata a mezzo lettera al socio, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento della quota sociale; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento della quota arretrata e di una penale pari al 10% della quota sociale.

4. Il Consiglio Direttivo potrà applicare al socio che si rendesse colpevole di atti contrari alle clausole dello statuto e/o agli eventuali regolamenti, l'ammonizione e, se necessario, la sospensione per il periodo di tempo che riterrà opportuno.

5. Il socio receduto e/o escluso che abbia cessato di appartenere all'associazione, non può richiedere la restituzione dei contributi associativi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **ART. 10 GLI ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Il Consiglio direttivo, però, potrà disporre il rimborso ai suoi membri delle spese che essi sostengono nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

#### **ART. 11 L'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante una delle seguenti modalità:

- avviso scritto, da inviare con lettera semplice agli associati, firmato dal Presidente dell'Associazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza;
- affissione dell'avviso di convocazione nei locali della Sede sociale almeno 20 giorni prima
- attraverso l'invio di posta elettronica purché questa consenta la ricezione del messaggio.

## 2. L'assemblea ordinaria:

- elegge le cariche sociali;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale;
- delibera sugli argomenti ad essa demandati per legge o per statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio rappresenta solo se stesso ed è vietata qualsiasi tipo di delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

## 3. L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio

- ❑ delibera su ogni argomento di carattere straordinario qualora ne venga fatta richiesta dal 51% dei soci per iscritto, con la specificazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione quando è presente almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria verrà indetta in un giorno diverso, in terza convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibererà con la maggioranza assoluta degli stessi.

4. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

#### **ART. 12: I L C O N S I G L I O D I R E T T I V O**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti tra i soci.

I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio ha funzioni esecutive e rimane in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo designa, al suo interno, le seguenti figure: Il presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega.

3. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento dell'Associazione, fatta eccezione di quegli



argomenti che per Statuto sono riservati all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) procede alle nomine interne e alla distribuzione delle deleghe;
- b) compila e sottopone all'assemblea gli eventuali regolamenti interni;
- c) convoca le assemblee;
- d) amministra con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- e) redige e presenta all'assemblea il rapporto sulle attività dell'associazione;
- f) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico-finanziario;
- g) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari previste dal presente statuto.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui uno o più consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un uguale numero di membri. Questi dovranno essere confermati dalla prima assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

5. Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal presidente e dal segretario, sarà inserito nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e a disposizione dei soci.

#### **ART. 13: I L P R E S I D E N T E**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea ed è il suo portavoce ufficiale. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo sarà sostituito dal Vicepresidente con i medesimi poteri oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

#### **ART 14: I L TES O R I E R E**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, con il direttivo, il rendiconto economico-finanziario accompagnandolo da idonea relazione contabile.

#### **ART 15: I L S E G R E T A R I O**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

#### **ART. 16: I M E Z Z I F I N A N Z I A R I**

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, enti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da tutte le entrate che possono provenire durante lo svolgimento delle sue diversificate attività;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli enti o istituzioni pubbliche;
- dai contributi dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- dal fondo di dotazione iniziale dell'Associazione costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

2. Ogni mezzo che non sia in contrasto con gli eventuali Regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### **ART. 17: RENDI CONTO E PATRI MONI O**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario che sarà presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

2. Il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato.

3. Il patrimonio è costituito da:

- le entrate di cui all'art. 16;
- i beni mobili e immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo.

#### **ART. 18: MODIFICHE STATUTARIE**

1. Eventuali modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea in seduta straordinaria.

2. Ogni modifica o aggiunta, in ogni caso, non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e gli eventuali Regolamenti interni e con la Legge italiana.

#### **ART. 19: UTILI O AVANZI DI GESTIONE**

I proventi delle attività ed eventuali avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette, ed è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART. 20 SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in

assemblea straordinaria.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 21: DI SPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.